

voro, ma di persone che pure hanno diritto di essere rappresentate nelle associazioni sindacali.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La questione sollevata dall'onorevole Pavoncelli è contemplata in taluni emendamenti presentati all'articolo 3; propongo quindi che se ne discuta all'articolo 3.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavazzoni. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Per un altro chiarimento. Al terzo comma la legge richiede che: « oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione, e di educazione morale e nazionale dei medesimi ».

Sarà bene che nel regolamento sia tenuta presente a scopi di coordinamento l'azione che intende di svolgere, e va già svolgendo, l'Opera nazionale del dopo lavoro.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Naturalmente.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto nel regolamento.

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1, così come è stato formulato.

(È approvato).

#### Art. 2.

« Possono essere regolarmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.

« Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia, con Regio decreto, sentitò il Consiglio dei ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.

« Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Una piccola osservazione di forma. Non deve dire « possono essere regolarmente riconosciute », ma deve dire « legalmente ». È un errore materiale di stampa.

PRESIDENTE. Sta bene. Si correggerà questo errore materiale. A questo articolo 2 l'onorevole Tofani aveva presentato il seguente emendamento:

« Accettando la variante dell'articolo 1º, comma 1º, sopprimere il primo comma dell'articolo 2 e passare a disposizioni transitorie i comma seguenti ».

Ma non essendo stata accettata gli emendamenti da lui proposti all'articolo 1, questo emendamento, naturalmente, decade.

L'onorevole Romanini ha proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine: e quelle di piccoli proprietari aderenti al partito nazionale dei contadini ».

L'onorevole Romanini ha facoltà di svolgerlo.

ROMANINI. Non ho difficoltà a ritirare questo emendamento, perchè so che l'onorevole ministro non lo accetta.

Avevo proposto questa aggiunta perchè sono convinto che la presente legge non contempla i piccoli proprietari, che non hanno rapporti collettivi di lavoro.

Pure essendo nell'orbita nazionale siamo persuasi che la nostra è una posizione di equilibrio, anche nei rapporti di quella che sta per divenire la grande corporazione dell'agricoltura; ma poichè fidiamo nell'opera del Governo, e non intendiamo ipotecare l'avvenire, noi ci auguriamo che la questione possa essere studiata e risolta nel regolamento dall'onorevole ministro della giustizia.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2, con la correzione indicata dall'onorevole ministro.

(È approvato).

#### Art. 3.

« Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori ».

L'onorevole Alice ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ALICE. Onorevoli colleghi, mi riallaccio alle osservazioni fatte testè dall'onorevole Pavoncelli.

Il poderoso e classico discorso che voi, onorevole ministro, avete ieri pronunziato, è stato per noi un opportuno chiarimento, e quasi una vera rivelazione della enorme portata dell'attuale disegno di legge, tanto che, a mio avviso, non sarebbe forse male